



# Comune di Monte Argentario

( Provincia di Grosseto )

Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°91 DEL 21-12-2009

Sessione Ordinaria – Prima Convocazione – Seduta Pubblica

**Oggetto:** ATTO D'INDIRIZZO SU ARGENTARIO APPRODI SPA

L'anno Duemilanove addì Ventuno del mese di Dicembre alle ore 9:25 e segg., nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.

Presiede l'adunanza l'Ing Arturo CERULLI – Sindaco.

Del consesso fanno parte i Sigg.:

Presenti	Assenti
CERULLI ARTURO (Sindaco)	SCHIANO PRISCILLA (Consigliere)
FANTERIA CLAUDIO (Vice Sindaco)	BALLERANO MARIA DE AFRICA (Consigliere)
BAGNOLI AZELIO (Consigliere)	SORDINI GIUSEPPE (Consigliere)
COSTANZO MAURO (Consigliere)	
TORTORA AFFRICO (Consigliere)	
BALLERANO ALFREDO (Consigliere)	
BAFFIGI IVO (Consigliere)	
BENVENUTI GUIDO (Consigliere)	
AMATO UMBERTO (Consigliere)	
GALATOLO GIANNI (Consigliere)	
BUSONERO CLAUDIO (Consigliere)	
ARIENTI FABRIZIO (Consigliere)	
SCHIANO MAURO (Consigliere)	
FANCIULLI PIER GIORGIO (Consigliere)	
BARTOLINI ELEOPOLDO (Consigliere)	
ALOCCI NAZZARENO (Consigliere)	
BRACCI LORENZO (Consigliere)	
CANALICCHIO MARIA ROSA (Consigliere)	
Totale Presenti: 18	Totale Assenti: 3

Partecipa il Segretario Generale Dr.Giulio NARDI, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto (ore 10:00).

## **Proposta di Delibera di Consiglio 23/2009 Predisposta dall'ufficio 2° settore - Demanio**

### **IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE**

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

#### **PREMESSO** che:

- con deliberazione consiliare n. 3 del 03/01/1995, esecutiva ai sensi di legge, l'amministrazione comunale ha stabilito di costituire una società a capitale pubblico maggioritario (almeno 51% del Comune di Monte Argentario), approvando a tal uopo apposito schema di atto costitutivo e statuto;
- con atto a rogito Notaio Ciampolini, è stato stipulato in data 05/04/1995 l'atto costitutivo della società denominata "Argentario Approdi S.p.A.", regolarmente registrata Rep.n. 128743;
- Con atto del 11/04/2000 n. 37 il Consiglio Comunale approva modifiche allo Statuto relative alla denominazione e alla composizione della compagine sociale.
- In data 30/09/2002 con deliberazione n. 76 il Consiglio Comunale approva un aumento di capitale sociale;
- 

**CONSIDERATO** che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, incentivare e sostenere la vocazione marinara e nautica del territorio comunale e della comunità di Monte Argentario;

**RILEVATO** che, nel caso di specie, il modello gestionale che si appalesa maggiormente rispondente alle esigenze dell'amministrazione comunale risulta essere quello di potenziare, rafforzare e rendere ancora più competitiva la Società Argentario Approdi come strumento operativo in grado di rispondere a specifiche e complesse esigenze legate alla gestione di attrezzature per il diporto nautico ed ogni attività di natura turistica, ricettiva e balneare in regime di concorrenza con altri operatori e con la quale si intende favorire, regolare e promuovere una vera e propria "Economia Nautica" ovvero quell'insieme di attività, quali il sistema portuale e i servizi collegati, la nautica da diporto, che hanno come riferimento il rapporto con il mare e, che allo stesso tempo, offrono anche interessanti opportunità occupazionali;

**RICHIAMATA** la normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ove si prevede che: "l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;"

**RICHIAMATO** altresì l'art. 15 Testo del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee» che testualmente prevede:

“ 1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.»;

a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «sono determinati» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,»;

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità»;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalita' di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.»;

e) al comma 10, nell'alinea le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

g) al comma 10, la lettera e) è abrogata.

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio»

2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci"». "

**ATTESO** che sul controllo analogo si è assistito ad una costante evoluzione giurisprudenziale;

**CHE** l'adunanza plenaria del C.d.S. con decisione 03.03.2008 n° 1 ha precisato che il controllo analogo sussiste al verificarsi delle seguenti situazioni oggettive:

- ❖ la partecipazione pubblica totalitaria non è sufficiente per la sussistenza del controllo analogo, servendo maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile;
- ❖ lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati;
- ❖ il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito di esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale;
- ❖ l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero;
- ❖ le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante;
- ❖ il controllo del bilancio;
- ❖ il controllo sulla qualità della amministrazione;
- ❖ la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti;
- ❖ la dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali;

**CONSIDERATO** che la Legge n.244/2007 (L. Finanziaria) e successive modifiche ed integrazioni in materia di società partecipate dei Comuni ha previsto:

- ❖ all'art. 3 comma 27 codifica il principio della funzionalizzazione pubblica delle attività delle società partecipate stabilendo che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere mantenere direttamente indirettamente partecipazioni in tali società;
- ❖ che la medesima disposizione stabilisce comunque che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e la partecipazione in tali società da parte dei Comuni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- ❖ che l'art. 3 comma 28 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

- ❖ la Legge n. 102/09 ha fatto chiarezza su un'altra questione, quella relativa al termine entro cui gli Enti Locali devono approvare la Delibera di autorizzazione al mantenimento delle partecipate in essere e gli Enti avranno tempo fino al 31 dicembre 2010 per verificare la legittimità della loro partecipazioni societarie, secondo quanto stabilito dall'art. 71 della Legge n. 69/09;
- ❖ che per analizzare i servizi di interesse generale l'Amministrazione può fare riferimento al D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, al proprio Statuto e alla configurazione per gli stessi servizi fornita dal Libro verde UE2003;

**VISTE** altresì le seguenti altre norme contenute nella L.Finanziaria 2008 in materia di società partecipate, per quanto ancora applicabili:

“12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

*a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;*

*b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;*

*c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;*

*d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.*

*13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.*

*14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.*

*15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.*

16. *Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

17. *Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.*”

**ATTESO** che l'attività della Società, in questo ambito deve opportunamente e comunque ricercare garanzie di sviluppo futuro, di progettazione di nuovi modelli gestionali ed organizzativi ai criteri ed indirizzi che di seguito si trascrivono:

- ❖ diventare il vero e unico strumento operativo per implementare e perseguire obiettivi e finalità di questa Amministrazione volti a favorire, regolare e promuovere una vera e propria “Economia Nautica” di qualità ovvero quell'insieme di attività, quali il sistema portuale e i servizi collegati, la nautica da diporto,“ che hanno come riferimento il rapporto con il mare e , che allo stesso tempo, offrono anche interessanti opportunità occupazionali;
- ❖ porsi l'obiettivo di mantenere le gestione economica-finanziaria in equilibrio promuovendo e realizzando interventi di pubblica utilità anche in un'ottica di una loro positiva ricaduta sulle infrastrutture portuali e turistiche del territorio e su una migliore fruibilità, accessibilità e proficua utilizzazione dei beni demaniali marittimi presenti nel territorio ;
- ❖ dedicarsi alla programmazione, progettazione e gestione di ulteriori servizi da erogare nel territorio comunale, eventualmente conferiti alla Società dal Comune, con l'obiettivo del loro ampliamento a favore di una maggiore e diversificata utenza;
- ❖ verificare utilizzo di eventuali risorse, derivanti da sponsorizzazioni e attività di “fund-raising”;
- ❖ essere propositivo alla progettazione di sistemi di “valutazione” da assumere come processi di ricerca e come pratica per l'innovazione dei servizi resi e delle attività della Società nonché per il controllo di gestione e riscontro tra obiettivi e risultati, intermini gestionali, economici e per obiettivi di qualità;
- ❖ dotarsi di strumenti regolamentari, sulla base di regolamenti-tipo predisposti dall'amministrazione comunale, che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità nell'affidamento di forniture di beni e servizi ed incarichi professionali nonché nelle procedure selettive del personale da assumere (es. ricorso alle procedure per il tramite del Centro per l'Impiego);
- ❖ adottare parametri di qualità e prezzo per le forniture di beni e servizi che siano rapportati a quelli CONSIP;
- ❖ consentire ad un nominando apposito gruppo di lavoro /commissione consiliare la possibilità di verificare in ogni suo aspetto l'attività gestionale dell'Ente, in modo da consentire loro di fornire specifici indirizzi e l'attività di report al Consiglio Comunale;
- ❖ procedere ad una revisione, con la collaborazione degli uffici comunali, dei principali atti societari, con particolare riferimento alla convenzione/contratto di servizio che preveda clausole e meccanismi che garantiscano un effettivo e sostanziale “controllo analogo” ed in particolare una clausola risolutiva espressa, che stabilisca la decadenza dell'affidamento nel caso in cui vengano a cessare le condizioni che tale affidamento legittimano, in ordine ad eventuali modifiche dell'assetto societario che possano far venire meno gli originari requisiti di affidamento qui appresso riportati:
  - l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quelle esercitato sui propri servizi;
  - la società realizzi la propria attività con l'Ente che la controlla;

- dallo Statuto o dal contratto di servizio risulti che i rapporti organizzativi e funzionali tra l'Ente e la Società restino tali da realizzare in concreto una reciproca assimilazione;
- il capitale sociale passi interamente in mano pubblica;
- procedere altresì alla verifica della compatibilità dei principali atti societari con le previsioni dell'art. 3 commi da 12 a 17 della L.244/2007 che persegue il principio di riduzione degli organi delle società in mano pubblica;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

## **D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** che l'amministrazione comunale intende mantenere un'attività di indirizzo e controllo sulla nautica e sull'economia del mare in generale;

**DI ISTITUIRE** un gruppo di lavoro per una più diretta definizione della strategia applicabile al raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto precedente, che dovrà prioritariamente verificare la concreta fattibilità della trasformazione di Argentario Approdi e servizi s.p.a. in società in house" ai sensi della normativa vigente ;

**DI PRECISARE** che :

- fermo restando che la soluzione "in house" è quella auspicata, il gruppo di lavoro sarà chiamato a verificare anche ulteriori soluzioni alternative qualora questa non risultasse fattibile;
- il gruppo di lavoro sarà composto da una rappresentanza fino al massimo di tre membri per ciascun gruppo consiliare e che tale rappresentanza potrà prevedere anche componenti esterni al Consiglio Comunale
- l' insediamento di tale gruppo , previa designazione da parte dei capigruppo, dovrà avvenire entro e non oltre il 15 gennaio prossimo.

Monte Argentario, 21.12.2009

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

*f.to*

Dott.ssa Antonella ESCARDI

Ai sensi dell'art.49 TUEL 267/00:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

**FAVOREVOLE**

*Il Dirigente dell'Ufficio 2° settore - Demanio*

*f.to*

Monte Argentario, 21.012.2009

*Dr.ssa Antonella Escardi*

Sono presenti gli assessori esterni Maurizio PICA e Turbanti Enzo

Alle ore 10,08 esce l' assessore Pica Maurizio

Alle ore 10,16 entra il consigliere Sordini Giuseppe

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Vista la suesposta proposta di Delibera di Consiglio 23/2009 Predisposta dall'ufficio 2° settore - Demanio**

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliber **Sindaco** – Illustra l'argomento.

**Ass. Ballerano** – La S.p.A. ha intenzione di acquisire tutte le quote in modo che possa essere considerata una società in "house providing".

**Cons. Baffigi** - Politicamente può essere corretta la trasformazione, ma ci vorrà il consenso degli azionisti. Le possibilità, però, date dal legislatore appaiono molto difficili da concretizzare. Va, innanzitutto verificato se il servizio è a rilevanza comunitaria. Situazione non di facile soluzione. Qualsiasi soluzione è difficile da percorrere. Se qualcuno ha delle proposte sono ben accolte.

**Cons. Bracci** – Ritiene che l'assessore va in una direzione mentre il Cons. Baffigi in un'altra. Comunque se l'intenzione è quella di creare una "società in house" chiede quanto possa costare l'operazione.

**Sindaco** – Ricorda che oggetto della delibera è quello di dare un indirizzo e cioè se si vuole trasformare completamente come pubblica la società o meno.

**Cons. Schiano M.** – Prende atto della possibilità di discutere e confrontarsi, negata in altre situazioni come, ad esempio prima, in occasione della comunicazione della Corte di Conti .

Evidenzia che la problematica è complessa. L'approfondimento dell'argomento è da tempo che è affrontato dal Sindaco e dall'Amministrazione. Pone alcune domande. Cosa fare della S.p.A.. ? Le norme riguardanti tale argomento devono essere lette attentamente. Evidenzia che la società non ha le caratteristiche di una società strumentale del " Bersani " in quanto è rivolta ad una utenza indistinta. Inoltre sulla possibilità di gestire servizi pubblici a rilevanza economica troviamo non poche difficoltà. La vedono poco adatta all' "in house". Legge i passaggi più importanti della recente modifica normativa in materia: il principio generale è la procedura competitiva ad evidenza pubblica per affidare i servizi pubblici locali. Per l' "in house" serve il parere dell' Autorità. Anche nell'eventualità della gara a doppio oggetto: socio operativo e servizi da affidare anche questo gli sembra un percorso complesso. Oggi noi siamo chiamati a ragionare insieme. Argomento che implica un condivisione. E' necessario comunque approfondire e capire meglio la strada da intraprendere.

**Sindaco** - Quanto esposto dal Cons. Schiano è scritto nel corpo della delibera.

**Cons. Schiano M.** - Legge il dispositivo della proposta di atto di indirizzo che va ad esaminare: non è d'accordo sul 31.12.2010. Non sufficiente. Anticipiamo questa data. Almeno al 30.06.2010. Come stimiamo questo capitale sociale. Capitale sociale qual è; e quello messo a bilancio ? Come si recuperano gli investimenti. A quanto ammontano? Mettiamo il capitale netto a bilancio. Se acquistiamo delle azioni e se noi arriviamo a prendere il 100% cosa succede finanziariamente ? Ha una proposta : un' opa totalitaria, che il Comune potrebbe fare (banca, azionariato diffuso) se tutti sono d'accordo. Per un Società interamente pubblica serve un' "opa totalitaria". Vorremmo avere informazioni più precise. Quali sono i riflessi sul bilancio 2010 ? La Commissione di lavoro: molto utile. La vede difficile la deroga." La proposta che formulano in questa sede: attivare la commissione da subito. Sono disponibili ad un quadro generale strategico non contrario a questa idea.

**Cons. Alocci N.** - Pone in evidenza come il Cons. Schiano abbia toccato tutti i punti principali dell'argomento; lui li vuole tradurre in senso più politico. Fu una scelta sciagurata quella della ricapitalizzazione dice all'Assessore. Serviva per eliminare il "far west" della nautica dell'epoca. Ci fu un atto di presunzione. Il Comune poi doveva diventare il soggetto totalizzante : la cd. campagna ai "pescecani", il privato se avesse delle certezze potrebbe lavorare molto meglio. Conclude: non vorrebbe che il Comune si accorgesse di non farcela e ci troveremo a dover dismettere in condizioni peggiori questa Società.

**Sindaco** - Ciò che ha detto il Cons. Schiano è corretto. La commissione può essere giusta istituirlo. Ripete che tutte le perplessità emerse nel dibattito sono comprese nella delibera di indirizzo e proprio per questo che si chiede al Consiglio quale direzione intraprendere: acquistare o non acquistare la società.

**Cons. Sordini** - Bisogna valutare bene quale atto di indirizzo prendere. E' necessario costituire la commissione. Bisogna fare prima la commissione che predisponga gli elementi per la valutazione delle scelte e poi votare l'atto di indirizzo.

**Cons. Bagnoli** – Chiede di sospendere la discussione.

**Segretario** - L'atto di indirizzo ha lo scopo di verificare tutte le problematiche.

**Cons. Fanciulli** - La delibera nella sua stesura è farraginoso. Questa è una materia complessa. La società è uno strumento per gestire l'economia del mare. Spostando il discorso sul piano più politico diciamo che dobbiamo istituire una nuova commissione o integriamo quella esistente. Si sarebbe aspettato che il sindaco dicesse: è passato un anno e mezzo, noi non abbiamo fatto niente. L' "in house" va inquadrata in pro e contro. Sull'in house c'è molto populismo. Su queste questioni il dibattito è aperto. Sospenderebbe il punto e magari sia affrontato a fine Consiglio. La migliore cosa sarebbe quella di rinviare, dubbi e perplessità potrebbero così essere chiariti. Il rilievo è che farebbe una commissione con esperti esterni per approfondire.

**Sindaco** - Propone di sospendere la discussione e posporla all'ultimo punto.

**Cons. Bracci** – Sostiene che non deve essere sospesa la discussione ma deve essere rinviato tutto l'argomento. La materia è legata più al diritto societario che alla nautica.

**Cons. Schiano** – Sostiene che la proposta del Cons. Bracci è condivisibile. Propone una commissione con componenti esterni.

**Cons. Bartolini** - La trasformazione in una società " in house " potrebbe creare vuoti nella gestione. Concorda in una commissione con esterni.

**Cons. Bagnoli:** Se entriamo nel merito delle cose allora facciamo qui la commissione.

**Sindaco** - Ripete nuovamente che il Consiglio è chiamato a decidere se andare all'acquisto totale della società successivamente istituire la commissione.

**Con votazione unanime viene sospesa la seduta alle ore 11,30**

**La seduta riprende alle ore 12,15 con la presenza degli stessi consiglieri.**

**È presente l' assessore esterno Enzo Turbanti**

**Sindaco** – Da lettura della nuova proposta di dispositivo della delibera, che con le modifiche concordate tra i capigruppo durante la sospensione della seduta, viene messa in votazione palese, espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori Consiglieri Canalicchio Maria Rosa, Bartolini Eleopoldo e Benvenuti Guido, proclamata dal Sindaco medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI: 19  
COMPONENTI ASSENTI: 02

COMPONENTI ASTENUTI: 00  
VOTANTI: 19  
VOTI A FAVORE: UNANIMITA'  
:

## **DELIBERA**

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.

Il Sindaco pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e con votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Sindaco, accertata dai sunnominati scrutatori, ha il seguente esito:

FAVOREVOLE all' unanimità

Ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – 4° comma – D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

